

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra e del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 15 Settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(60) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO MAZZON (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Sambonifacese Srl) E DELLA SOCIETÀ AC SAMBONIFACESE Srl ▪ (nota N°. 499/1900 pf10-11 SP/blp del 20.7.2011).

Alla luce del riscontro operato dalla Co.Vi.So.C. in ordine all'omesso deposito (entro il termine perentoriamente stabilito del 31 maggio 2011), da parte dell'AC Sambonifacese Srl, del prospetto R/I, con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, il Procuratore federale ha rilevato a carico della indicata Società sportiva la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo VI, punto 1), NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF.

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi dell'AC Sambonifacese Srl, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS), per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, al Sig. Maurizio Mazzon, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della richiamata compagine societaria, parimenti sottoposto a procedimento disciplinare.

All'odierna riunione il Sig. Maurizio Mazzon e la Società AC Sambonifacese Srl, a mezzo dei propri legali, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Mazzon e la Società AC Sambonifacese Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Mazzon, sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società AC Sambonifacese Srl, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni dell'inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Maurizio Mazzon e dell'ammenda di € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00) a carico della Società AC Sambonifacese Srl;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(35) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE' (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Neapolis Mugnano Srl) E DELLA SOCIETÀ NEAPOLIS MUGNANO Srl • (nota N°. 375/1834 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011).

Alla luce del riscontro operato dalla Co.Vi.So.C. in ordine alle irregolari modalità di pagamento degli emolumenti dovuti dal FC Mugnano Neapolis Srl a due tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, il Procuratore federale ha rilevato a carico della indicata Società sportiva la responsabilità disciplinare in ordine alla violazione dell'art. 85, lett C), paragrafo IV, NOIF in relazione all'art. 1, comma 1, CGS.

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi del FC Mugnano Neapolis Srl, deferito a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento) al Sig. Fabrizio Bouché, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della richiamata compagine societaria, parimenti sottoposto a procedimento disciplinare.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire proprie distinte memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) nei riguardi del Sig. Fabrizio Bouché;
- ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) nei riguardi del FC Mugnano Neapolis Srl.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Fabrizio Bouché e, per esso, al FC Mugnano Neapolis Srl, risultano comprovate per tabulas, per cui le deduzioni difensive non possono trovare accoglimento ai fini di un'eventuale declaratoria di esenzione da responsabilità, senza considerare che appare davvero poco verosimile e, per di più, nel caso di specie, indimostrato, che oggi un soggetto, peraltro, calciatore professionista, non abbia la titolarità di un conto corrente personale.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, anche in considerazione della recidiva ex art. 21 CGS, dispone e ritiene congrua l'irrogazione delle sanzioni all'ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00) ciascuno a carico del Sig. Fabrizio Bouché e della FC Mugnano Neapolis Srl.

(18) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), STEFANO SFASCIOTTI (all'epoca dei fatti Consigliere con poteri di Legale rappresentanza della Società Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl - (nota N°. 362/1850 pf10-11 SP/ac del 14.7.2011).

A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 14/06/2011, dalla Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto della Società di revisione Deloitte & Touche, il Procuratore federale ha rilevato, a carico della Società sportiva Foligno Calcio Srl, la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF, ovvero per il mancato versamento (rectius, mancata documentazione dell'avvenuto pagamento), entro il termine del 16 maggio 2011, dei contributi Irpef e delle ritenute Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 (III trimestre).

Inoltre, il medesimo organo federale, sempre sulla base della richiamata nota formulata dalla Co.Vi.Soc. in data 14/06/2011, ha accertato il permanere del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati con riferimento alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I trimestre); di conseguenza, nei riguardi del Foligno Calcio Srl, già sanzionato per detta violazione, è stata individuata una ulteriore violazione disciplinare in base all'interpretazione dell'art. 10, comma 3, ultimo periodo lett. c), CGS, nella formulazione modificata dal legislatore federale.

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi del Foligno Calcio Srl, deferito a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, al Sig. Maurizio Zampetti, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro tempore della richiamata compagine societaria, nonché al Sig. Stefano Sfasciotti, munito di poteri di legale rappresentanza, entrambi parimenti sottoposti a procedimento disciplinare.

All'odierna riunione il Sig. Stefano Sfasciotti ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Stefano Sfasciotti ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Stefano Sfasciotti, sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Nei termini assegnati le parti deferite hanno fatto pervenire, congiuntamente, propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è altresì comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- inibizione di mesi 4 (quattro) nei riguardi del Sig. Maurizio Zampetti;
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) nei riguardi del Foligno Calcio Srl; ed ha precisato che ad avviso della Procura, l'art. 10, CGS modificato con l'introduzione della locuzione "*sino al*", va interpretato in modo innovativo, nel senso che ad ogni scadenza trimestrale la Co.Vi.So.C. effettua una verifica complessiva per tutti i mesi precedenti sino a quel momento e ciò al fine di evitare disparità di trattamento tra le Società che si siano messe in regola e quella che invece non lo abbiano fatto.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Invero, relativamente alla posizione del Sig. Zampetti, anche se risulta per tabulas, come puntualmente dedotto in seno agli scritti difensivi, che, all'epoca dei fatti, ovvero alla data del 16 maggio 2011, quest'ultimo risultasse inibito (sino al 13 giugno 2011), ciò nondimeno il deferito non può andare esente da responsabilità.

Infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 8, CGS, i soggetti colpiti dalla sanzione dell'inibizione "*possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito della propria Società*".

Ebbene, ove si consideri che l'attività connessa alla documentazione dell'avvenuto pagamento dei contributi Irpef e delle ritenute Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati costituisce attività amministrativa societaria, il Sig. Zampetti, nonostante l'inibizione, avrebbe potuto pacificamente operare.

Quanto, invece, alla responsabilità disciplinare ascritta alla Società sportiva deferita per non aver provveduto, alla terza scadenza, all'attestazione dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 dovuti ai tesserati, con conseguente recidiva ex art. 10, comma 3, ultimo periodo, lett. c), CGS, questa Commissione ritiene che non ne sussistano gli estremi e, dunque, di

non poter aderire integralmente alle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura federale.

Infatti, siamo in presenza di un illecito disciplinare già sanzionato da questa Commissione, per cui, alla luce di un proprio orientamento al quale la Commissione ritiene di doversi attenere, se la sanzione della penalizzazione per l'illecito contestato (mancata documentazione dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011) appare congrua, di contro, l'ulteriore e analoga sanzione per la medesima violazione, già maturata e già sanzionata, non può, ragionevolmente, essere irrogata, se non a costo di porre in essere una palese violazione dell'inderogabile principio giuridico del ne bis in idem, oltre che in considerazione dell'irroganda sanzione per recidiva. Va ribadito a tale riguardo, che dal combinato disposto dell'art. 85, lett. B, paragrafo VII delle NOIF e dell'art. 10, comma 3 del CGS, si evince che il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sino alla chiusura dei relativi trimestri di riferimento, è espressamente sanzionato per la sua recidività solo per il III ed il IV trimestre.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) a carico del Sig. Stefano Sfasciotti; infligge le sanzioni dell'inibizione di mesi 4 (quattro) al Sig. Maurizio Zampetti e quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) al Foligno Calcio Srl.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dal Dott. Giulio Maisano **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra e del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 15 Settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(79) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (all'epoca fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 632/1836 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011).

(80) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (all'epoca fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 636/1879 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011).

Con atto del 26.7.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Maglione Giuseppe Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della AS Melfi Srl per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli

emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nonché delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del CGS; e la AS Melfi Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Con distinto atto del 26.07.2011, la Procura federale ha inoltre deferito il Maglione nella suddetta qualità per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati della stessa Società Melfi relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del CGS; e la AS Melfi Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memoria difensiva con la quale non hanno contestato l'atto di deferimento ed hanno proposto istanza di applicazione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

Alla riunione odierna, si è provveduto alla riunione dei due procedimenti relativi ai suddetti deferimenti, per connessione soggettiva.

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Giuseppe Maglione, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Maglione, sanzione dell'inibizione di mesi otto, diminuita ai sensi dell'art. 23 a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Alla riunione odierna è altresì comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) nei riguardi della Società AS Melfi Srl.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto limitatamente alle violazioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, mentre, in ordine alle violazioni relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 va considerato che un'eventuale sanzione sarebbe irrogata in violazione del principio del "*ne bis in idem*". Si richiamano, in proposito, le decisioni adottate da questa Commissione in procedimenti analoghi.

In ordine al deferimento per le infrazioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, invece, va osservato che dagli atti risulta che con nota del 15 giugno 2011 la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche s.p.a. incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei relativi controlli, ha riscontrato che la AS Melfi Srl, in violazione di quanto previsto dall'art. 85 lettera c) paragrafi IV e V delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 16 maggio 2011, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 dovuti ai propri tesserati, ed al pagamento degli stessi emolumenti. La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento degli oneri in questione, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito.

Le suddette condotte integrano la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85 lettera C) paragrafi IV e V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e all'art. 90, comma 2, delle NOIF.

Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della AS Melfi Srl, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS.

Sanzioni congrue e conformi alle disposizioni vigenti, appaiono quelle di cui al dispositivo
P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) per il Signor Giuseppe Maglione;

Infligge alla AS Melfi Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

(20) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all'epoca fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Siracusa Srl) E DELLA SOCIETÀ US SIRACUSA Srl - (N°. 361/1846 pf10-11 SP/ac del 14.7.2011).

(36) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all'epoca fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Siracusa Srl) E DELLA SOCIETÀ US SIRACUSA Srl - (N°. 374/1836 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011).

A) Con provvedimento del 14 luglio 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) il Signor Luigi Salvoldi, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma terzo, del CGS, e dell'art. 90, comma secondo, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società U.S. Siracusa Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma primo, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

B) Con successivo provvedimento del 15 luglio 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione sempre il Sig. Luigi Salvoldi, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società U.S. Siracusa Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'articolo 85, lettera C, paragrafo IV delle NOIF, in relazione all'articolo 10, comma 3, del CGS, e all'articolo 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento totale degli emolumenti delle mensilità gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; ovviamente, in considerazione di quanto sopra, con il medesimo provvedimento è stata deferita anche la US Siracusa Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

All'odierna riunione le parti deferite, a mezzo dei loro legali, hanno fatto richiesta di riunione dei due procedimenti.

Preliminarmente la Commissione, vista anche la non opposizione della Procura federale, dispone la riunione dei due procedimenti.

Successivamente il Signor Luigi Salvoldi, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Luigi Salvoldi, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luigi Salvoldi, sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell'art. 23 a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Con memorie difensive fatte pervenire nei termini consentiti la Società deferita ha contestato gli addebiti mossi in entrambi i deferimenti dalla Procura federale chiedendo in via principale il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, il riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all'art. 24 del CGS

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità della Società deferita, con la conseguente applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società US Siracusa Srl;

I motivi della decisione

In considerazione dei deferimenti di cui sopra la Commissione, preliminarmente, ne dispone la riunione in quanto risultano connessi sotto il profilo soggettivo riguardando entrambi la medesima persona fisica, nella qualità rivestita al momento in cui si sono svolti i fatti in contestazione, e la medesima Società.

Nel merito, esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare nonché le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, valutate le memorie difensive fatte pervenire dai deferiti, la Commissione rileva e deduce come il deferimento in questione sia senza ombra di dubbio fondato e conseguentemente lo stesso debba essere accolto.

D'altra parte le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai soggetti deferiti risultano ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti dalla quale si evince che a) nei termini previsti dalla normativa vigente, vale a dire alla scadenza del 16 maggio 2011, la Società U.S. Siracusa Srl non ha provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 (III Trimestre) dovuti ai propri tesserati; b) la medesima Società non ha provveduto al pagamento totale degli emolumenti per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

A suffragare le circostanze contestate dalla Procura federale nei confronti dei soggetti deferiti sono assolutamente decisivi sotto il profilo probatorio i report redatti dalla Società incaricata dalla F.I.G.C. di effettuare i relativi controlli, vale a dire la Deloitte & Touche, dai quali si rileva come la Società stessa, nel periodo in questione, sia stata effettivamente inadempiente relativamente alle circostanze contestate dalla Procura federale.

Gli addebiti contestati dalla Procura federale ai soggetti deferiti, contrariamente a quanto dedotto nelle memorie difensive, non possono essere considerati come delle semplici irregolarità formali costituendo, piuttosto, dei veri e propri inadempimenti rispetto a norme federali che debbono essere osservate senza alcuna eccezione e senza alcuna scusante da tutti i soggetti tesserati.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) per il Signor Luigi Salvoldi; irroga la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla Società US Siracusa Srl.

(74) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (all'epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa) MICHELE CASTIGLIA (all'epoca dei fatti contestati responsabile del controllo contabile della Società Savona 1907 FBC Spa) E DELLA SOCIETA' SAVONA 1907 FBC Spa (N°. 633/1868 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011).

Con provvedimento del 27 luglio 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare a) il Sig. Andrea Pesce, all'epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società Savona 1907 FBC Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'articolo 10, comma 3, del CGS, e all'articolo 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati la Società Savona 1907 FBC Spa della mensilità di marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale; nonché della violazione prevista e punita dall'articolo 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 13.05.2011 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all'avvenuto versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) il Signor Michele Castiglia, all'epoca dei fatti contestati Responsabile del Controllo Contabile della predetta Società, per rispondere della violazione prevista e punita dall'articolo 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 13.05.2011 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all'avvenuto versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2011, entri termini stabiliti dalla normativa federale; c) la Società Savona 1907 FBC Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e rappresentante legale pro tempore, nonché del proprio responsabile del controllo contabile.

Con memoria difensiva fatta pervenire nei termini consentiti i deferiti hanno contestato gli addebiti loro mossi dalla Procura Federale.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) per il Sig. Andrea Pesce, all'epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società Savona 1907 FBC Spa, mesi 4 (quattro) di inibizione; b) per il Sig. Michele Castiglia, all'epoca dei fatti contestati responsabile del controllo contabile della medesima Società, mesi 3 (tre) di inibizione; c) per la Società Savona 1907 FBC Spa la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

Motivi della decisione

Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare in questione, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale nonché la memoria difensiva fatta pervenire dai soggetti deferiti, la Commissione non può che rilevare la fondatezza del deferimento che, pertanto, andrà accolto.

Le circostanze contestate dalla Procura federale ai Signori Andrea Pesce e Michele Castiglia nonché alla Società Savona 1907 FCB Spa sono chiaramente provate dalla documentazione versata in atti, dalla quale si evince che la Società deferita, nella

circostanza in oggetto, non ha provveduto a versare, entro il termine stabilito dalle norme federali, vale a dire entro la data del 16.05.2011, le ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2011 dovuti ai propri tesserati.

Sul punto assume efficacia probatoria decisiva il documento redatto dalla Società incaricata dalla F.I.G.C. di effettuare i controlli in materia, vale a dire la Deloitte & Touche, dal quale si rileva senza ombra di dubbio la fondatezza dell'addebito mosso dalla Procura Federale nei confronti dei deferiti, due dei quali, i Signori Andrea Pesce e Michele Castiglia hanno depositato dinanzi alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non veritiera, nella quale si dava atto che il versamento delle ritenute Irpef sarebbe stato effettuato in data 13 maggio 2011; detto versamento, di contro, come appurato dalla Deloitte & Touche ha avuto luogo solamente in data 27 maggio 2011.

Le argomentazioni addotte dalla difesa dei deferiti non possono in alcun modo fare venire meno la responsabilità degli stessi in ordine agli addebiti loro contestati dalla Procura Federale; in particolare la circostanza per cui, sempre secondo la tesi della difesa, il mancato versamento entro il termine del 16 maggio 2011 delle ritenute Irpef relative agli emolumenti di marzo 2011 dovuti ai propri tesserati sarebbe imputabile a soggetti terzi rispetto a quelli oggi deferiti non fa venire meno la responsabilità di questi ultimi, inderogabilmente tenuti, in quanto tesserati, al rispetto delle norme federali, senza alcuna eccezione o scusante di sorta.

In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Andrea Pesce mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per il Sig. Michele Castiglia, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la Società Savona 1907 FBC Spa la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Publicato in Roma il 15 Settembre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete